

n. 8/3-09

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

5 FEBBRAIO 2009

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato **d'urgenza** nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta ordinaria del **5 Febbraio 2009**, alle ore **18,15** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Michele PAOLINO**, che presiede la seduta,

i Consiglieri **ARNULFO, AUDANO, BURA, CANELLI, CAPORALE, CARBONE, CASCIOLA, CAVAGLIA', COPPERI, FREZZA, GATTO, GRASSANO, GRIECO, IANNETTI, INVIDIA, MAGLIANO, MARIELLA, MILETTO, TRABUCCO e VALLE.**

In totale, con il Presidente, n. **21** Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **BUCCIOL, PEPE, PESSANA e SOCCO.**

Con l'assistenza del Segretario **Dr. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO A NUOVA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORINO AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO N. 447/1995 E DELLA LEGGE REGIONALE 20/10/2000 N. 52 - ADEGUAMENTO AL DPR N. 142/2004. ADOZIONE E NUOVO AVVIO PROCEDURA DI APPROVAZIONE.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A NUOVA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORINO AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO N. 447/1995 E DELLA LEGGE REGIONALE 20/10/2000 N. 52 - ADEGUAMENTO AL DPR N. 142/2004. ADOZIONE E NUOVO AVVIO PROCEDURA DI APPROVAZIONE.

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore VI Commissione CANELLI, riferisce:

La Divisione Ambiente e Verde - Settore Ambiente e Territorio, con nota del 9 gennaio 2009 prot. n. 99-6-9-5/2, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla "Nuova proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Torino ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e della Legge Regionale 20/10/2000 n. 52 – adeguamento al DPR n. 142/2004. Adozione e nuovo avvio procedura di approvazione.

La Giunta Comunale, in ottemperanza ai disposti del comma 1 art. 6 della Legge 447/1995 e del comma 2 art. 5 della Legge Regionale 52/2000, in data 26 novembre 2002 con deliberazione n. mecc. 0210032/21, approvava la Proposta di Zonizzazione Acustica del territorio redatta dalla Società Modulo Uno incaricata dalla Città sulla base dello studio DISIA 2 predisposto dall'ARPA Piemonte.

La Città di Torino, ai sensi dell'art. 7 della Legge della Regione Piemonte 20 ottobre 2000, n. 52, in data 10 settembre 2003 avviava l'iter di approvazione inviando alla Provincia di Torino e ai Comuni limitrofi, per eventuali rilievi e proposte, la Proposta di Zonizzazione Acustica del territorio e pubblicando l'avviso di tale avvio tramite affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul B.U.R. (n. 39 del 25 settembre 2003).

La Provincia di Torino, Area Ambiente, Parchi, Risorse Idriche e Tutela della fauna, Servizio Qualità dell'Aria, Inquinamento Atmosferico Acustico ed Elettromagnetico, con comunicazione prot. 331831 LA9 del 16 dicembre 2003, prot. Divisione Ambiente e Verde n. 10712 del 23.12.03, esprimeva i propri rilievi, proponendo la revisione di alcune scelte

metodologiche e pratiche effettuate nella stesura del Documento e, in particolare:

- l’elaborazione della Classificazione quale strumento di pianificazione urbanistico ambientale e di controllo amministrativo, superando la distinzione tra classificazione di breve termine e di lungo periodo;
- la piena applicazione delle Linee Guida regionali DGR 6 agosto 2001, n. 85-3802, anche nel caso di revisioni, escludendo criteri di omogeneizzazione non previsti dalla normativa vigente;
- la riclassificazione di scuole, ospedali case di cura e di riposo da associare con la classe I, la revisione delle aree poste in Classe V (aree prevalentemente industriali), e la verifica delle aree industriali, da non associare in nessun caso con classe III (aree di tipo misto);
- l’analisi del PRG con l’individuazione delle connessioni tra le definizioni delle destinazione d’uso del suolo e le classi acustiche; l’elenco delle aree per le quali è impossibile assegnare univocamente una classe acustica, gli accostamenti critici rimossi durante la fase di omogeneizzazione e la motivazione e descrizione dei casi di adiacenza di classi non contigue; l’adozione per le rappresentazioni cartografiche delle simbologie e le scale cromatiche proposte dalle Linee Guida regionali.

Il 30 marzo 2004, veniva emanato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447” che stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine dall’esercizio delle infrastrutture stradali, definendo (ovvero per le strade di quartiere e locali richiedendo ai Comuni di definire) fasce di pertinenza acustica e limiti di riferimento.

Con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, in attuazione della Direttiva 2002/49/CE, veniva introdotto un nuovo specifico approccio alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale che, seppur presentando evidenti analogie con quanto previsto dalla L. 447/95, ha fissato nuovi obblighi in capo alla Città, a cui, quale ente gestore delle infrastrutture di trasporto, spetta:

- l’elaborazione della mappatura acustica delle infrastrutture stradali;
- l’elaborazione e l’adozione dei piani di azione volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
- assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.

Al fine di recepire i rilievi della Provincia di Torino e di adeguare il Piano di Classificazione Acustica ai sensi del decreto 30 marzo 2004, definendo fasce di pertinenza acustica e limiti di riferimento, funzionali anche all’elaborazione e l’adozione dei piani di azione e di risanamento, con determinazione dirigenziale (mecc. 0507089/126), n. cronologico 602,

approvata il 12 settembre 2005, la Città di Torino avviava la revisione della Proposta, attribuendo specifico incarico professionale all'Associazione professionale denominata "ENVIA".

Con la medesima determinazione, si incaricava l'Associazione professionale "ENVIA" di eseguire una campagna di monitoraggio acustico ambientale per gli anni 2005 e 2006 necessaria alla caratterizzazione acustica delle infrastrutture stradali, anche di tipo locale, gestite dalla Città di Torino.

In applicazione delle linee Guida regionali al fine di recepire i rilievi della Provincia di Torino, sono state condotte le seguenti quattro fasi operative:

- fase I l'analisi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., la determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche e l'elaborazione di una nuova bozza di Classificazione Acustica
- fase II l'analisi territoriale della bozza di Classificazione Acustica; tale analisi, prevista di completamento e perfezionamento, è stata poi estesa all'intero territorio cittadino, non costituendo più, in molti casi, le indicazioni di ARPA relative al progetto DISIA 2 valido riferimento per la classificazione acustica del territorio;
- fase III l'omogeneizzazione della Classificazione Acustica e la revisione dell'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto;
- fase IV l'inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

Nell'ambito della fase I, già nel mese di giugno 2005 veniva istituito un gruppo di lavoro misto tra la Divisione Ambiente e Verde e la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, per garantire il pieno coordinamento tra la Proposta di Zonizzazione Acustica con gli strumenti urbanistici vigenti.

Nel quadro di tali attività, è stata condotta l'analisi delle varianti urbanistiche e degli strumenti urbanistici esecutivi approvati dalla data di adozione della Proposta nel periodo 2003-2006, i cui pareri di coerenza sono stati riesaminati e confermati nell'ambito della revisione della zonizzazione.

Nel quadro delle analisi delle varianti urbanistiche e degli strumenti urbanistici esecutivi approvati nel periodo 2007-2008, specifici incontri hanno approfondito gli aspetti legati alla classificazione delle aree sensibili e le procedure da adottare per la futura gestione delle varianti e delle attuazione del PRG. Le medesime tematiche sono state oggetto di confronto tra il tavolo di lavoro e le competenti Direzioni Regionali.

Nel quadro della piena applicazione della Linee Guida regionali, la nuova Proposta di

Zonizzazione Acustica ha previsto:

- il riconoscimento della classe I di massima tutela alle strutture sensibili (ospedali, scuole, case di cura, Residenze Sanitario-Assistenziali), fatta eccezione per rari casi ubicati in aree normative non coerenti con le previsioni di PRG, ovvero quando vi sia predominante presenza di altri usi, per i quali sarà necessario valutare la modifica dello strumento urbanistico generale al fine di garantire uniformi livelli di tutela;
- la valorizzazione di tutti gli ambiti da trasformare quali occasioni di risanamento, come anticipato dalla Variante Strutturale n. 38 (approvata con D.G.R. n. 212495 del 03/04/2006);
- il riconoscimento della classe I ai parchi collinari (per i quali la quiete costituisce elemento caratterizzante) e della classe III a tutti gli altri parchi (per i quali sono qualificanti svago, attività sportive e, in alcuni casi, manifestazioni sportive e musicali);
- la precisazione delle procedure per la modifica e la revisione del piano.

Nell'ambito della fase II, sono stati condotti sopralluoghi sistematici del territorio cittadino, per l'acquisizione di informazioni sugli usi in atto, testimoniati da un patrimonio di circa 9000 foto georiferite.

Nell'ambito della fase IV, si è proceduto all'analisi dei casi di adiacenza di classi non contigue, descrivendo singolarmente circa 2000 contatti critici residui a causa di preesistenti destinazioni d'uso e non eliminabili né attraverso il processo di omogeneizzazione, né per mezzo dell'inserimento di fasce cuscinetto.

Sempre nel corso del 2005, veniva avviato il confronto tra le Divisioni Ambiente e Verde e Infrastrutture e Mobilità al fine di valutare le ipotesi per la classificazione e i limiti acustici delle infrastrutture stradali ed individuare le modalità di adeguamento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004.

L'adeguamento a tale Decreto, funzionale alla piena applicabilità di quanto previsto dalla vigente normativa in termini di valutazione previsionale di clima ed impatto acustico di nuove opere e all'elaborazione e all'adozione dei piani di azione e di risanamento, prevede sia l'associazione delle fasce di pertinenza acustica alla rete cittadina sia la definizione dei limiti di riferimento per le strade di tipo acustico E ed F.

Il Decreto stesso indica fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione ed esistenti, individuando tipi acustici in funzione del tipo di strada (secondo Codice della strada) e di sottotipi (secondo DM 6.11.01 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, norme Cnr 1980 e direttive PUT) ad eccezione per le strade di tipo acustico E ed F i cui limiti devono essere definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque

in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995.

Considerato che l'art. 7 della legge 447/95 prevede che i comuni provvedano all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurandone il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, appare ottimale che tale coordinamento sia garantito già nell'applicazione di quanto fissato dal DPR 142/04 al P.U.T. della Città.

Pertanto, al fine di coordinare la gerarchia viaria del P.U.T con quanto previsto dal DPR 142/04, garantendone la reciproca coerenza, si prende atto che alle autostrade è da assegnare il tipo acustico "A" e si propone di assegnare alle strade D1 (scorrimento veloce), D2 (scorrimento) e E1* (urbana interquartiere ad alta capacità) il tipo acustico "D" (ovvero tipo acustico "Db" per le strade esistenti), alle strade tipo E1 (urbana di interquartiere) e E2 (urbana di quartiere) il tipo acustico "E" ed infine alle strade tipo F (locale) il tipo acustico F, come rappresentato graficamente nelle tavole di fase IV.

Per le strade di tipo acustico E ed F di nuova realizzazione ed esistenti, alla luce:

- delle raccomandazioni del Libro verde della Commissione Europea del 4 novembre 1996 sulle politiche future in materia di inquinamento acustico (COM(96) 540 def.) che indica un livello di rumore in ambiente esterno tra 55 e 65 dB(A) quale fonte di disturbo non trascurabile (cosiddetta "zona grigia") e individua quali obiettivi strategici evitare l'aumento della popolazione esposta in tale intervallo di livelli e l'esposizione della popolazione a livelli superiori a 65 dB(A);
- dei risultati delle campagne di monitoraggio acustico ambientale condotte negli anni, integrate della campagna 2005/2006, che hanno evidenziato elevati livelli sonori nella gran parte del territorio cittadino, anche superiori a tali soglie;
- dei limiti fissati dal decreto per i generici recettori per le strade di tipo acustico D di nuova realizzazione ovvero esistenti (Db): 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni;
- dei limiti fissati di decreti attuativi della L. 447/95 per scuole, ospedali, case di cura e di riposo (strutture sensibili): 50 dB(A) diurni e 40 dB(A) notturni;

si propone di assegnare per i generici recettori limiti di immissione conformi a quelli previsti dal DPCM 14 novembre 1997 per la classe di destinazione d'uso del territorio IV - aree di intensa attività umana, pari a 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni - e per le strutture sensibili limiti di immissione conformi a quelli previsti dal DPCM 14 novembre 1997 per la classe di destinazione d'uso del territorio I - aree particolarmente protette - pari a 50 dB(A) diurni e 40 dB(A) notturni.

Una prima versione della Proposta di Zonizzazione Acustica, elaborata sulla Versione di PRG aggiornata a giugno 2006 e adeguata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del

2004 è stata inviata alla Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, che ha avanzato alcuni rilievi puntuali e ha richiesto un ulteriore approfondimento circa le modalità di gestione dell'evoluzione di ambiti consolidati verso mix di destinazioni più ampi. In risposta a tali rilievi le Tavole e le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica sono state oggetto di revisione, pervenendo a marzo 2007 ad una seconda versione della Proposta.

Su indicazione del lavoro del tavolo tecnico, al fine di garantire il pieno coordinamento tra strumenti urbanistici vigenti e zonizzazione acustica, la Divisione Patrimonio, Partecipazioni, Sistema Informativo, Innovazione e Integrazione ha avviato nel quadro del Piano di Sviluppo del Sistema Informativo per l'anno 2007 le procedure per l'informatizzazione secondo gli standard in uso per il PRG del Piano di Classificazione Acustica e la gestione delle variazioni al Piano integrando gli applicativi già in uso per le varianti al PRG (Gestore varianti). A seguito dell'approvazione dello schema di convenzione con CSI Piemonte e del finanziamento del Piano di Sviluppo (deliberazione Consiglio Comunale - mecc. 0703814/73 del 12 giugno 2007; deliberazione Giunta Comunale - mecc. 0707142/73 del 6 novembre 2007) si è pertanto provveduto a coordinare la Proposta di Zonizzazione Acustica al PRG aggiornato a gennaio 2008, effettuando le opportune modifiche sulla struttura dati per permettere una corretta gestione nell'ambito delle nuove procedure informatiche previste, pervenendo a marzo 2008 alla versione ultima della Proposta.

La revisione delle scelte metodologiche e pratiche circa la zonizzazione acustica, l'evoluzione del tessuto urbano nonché l'adeguamento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004, hanno condotto alla predisposizione di una Proposta profondamente rinnovata. Nel quadro delle attività di revisione sono state valutate anche le osservazioni pervenute da soggetti diversi dalla Provincia di Torino, potendo verificare a fronte dei mutati criteri di classificazione il sostanziale recepimento in numerosi casi delle stesse ma non potendo escludere l'emergere di criticità precedentemente non evidenziate da scelte diverse in merito alla classificazione delle aree.

In relazione a tali considerazioni, si rende necessario riavviare l'iter di approvazione, secondo le procedure previste dalla L.R. 52/2000, garantendo la possibilità di esame da parte degli enti e del pubblico.

In data 2/2/2009 si è riunita la Commissione VI per valutare la Nuova proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Torino ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e della Legge Regionale 20/10/2000 n. 52 – adeguamento al DPR n. 142/2004. Adozione e nuovo avvio procedura di approvazione.

La Commissione VI propone di esprimere **parere favorevole** alla Nuova proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Torino ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e della Legge Regionale 20/10/2000 n. 52 – adeguamento al DPR n. 142/2004.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva dal 23/07/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva dal 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere parere favorevole alla Nuova proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Torino ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e della Legge Regionale 20/10/2000 n. 52 - adeguamento al DPR n. 142/2004.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	21
Astenuti	6 (Arnulfo, Bura, Invidia, Magliano, Miletto e Trabucco)
Votanti	15
Voti favorevoli	15

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla Nuova proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Torino ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e della Legge Regionale 20/10/2000 n. 52 - adeguamento al DPR n. 142/2004.